



Copia

COMUNE DI VOTTIGNASCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.17

OGGETTO:

Approvazione piano tariffario TARI - anno 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **quattordici** del mese di **luglio** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala "Mazzini", convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Pre- sente
1. COSTAMAGNA Daniela P. - Consigliere	Sì
2. CISMONTI Massimo - Vice Sindaco	Sì
3. SILVESTRO Sergio - Assessore	Sì
4. PIGNATTA Valerio - Consigliere	Sì
5. PEANO Roberto - Consigliere	Sì
6. NAPOLETANO Antonio - Consigliere	Sì
7. ROSSO Elena - Consigliere	Sì
8. BONO Valentina - Consigliere	Sì
9. PRIMERANO Cosimo - Consigliere	Sì
10. BURDISSO Edoardo - Consigliere	Sì
11. GIUSIANO Consuelo - Consigliere	Giust.
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Carmela D. MAZZOTTA MELE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COSTAMAGNA Daniela P. nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14/07/2020.

OGGETTO: Approvazione piano tariffario TARI - anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. »

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.»

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 9 del 20/02/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2019;

Considerato altresì che, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, in attuazione dei DD.PP.CC.MM. 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 10 aprile e 26 aprile 2020, del D.M. 25 marzo 2020 e dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 34 del 21 marzo, n. 35 del 29 marzo, n. 39 del 6 aprile, n. 43 del 13 aprile e n. 49 del 30 aprile 2020 sono state sospese le attività di molte aziende industriali, commerciali e di pubblici esercizi causando una grave crisi economica difficile da affrontare;

Ritenuto pertanto di intervenire prevedendo un'apposita riduzione delle tariffe TARI per l'anno 2020 per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai citati provvedimenti emanati dal Governo e dalla Regione e più precisamente dall'azzeramento della parte variabile della tariffa per il periodo in cui l'esercizio dell'attività è stato sospeso;

Stabilito che le utenze non domestiche interessate ad usufruire della suddetta agevolazione dovranno presentare un'apposita richiesta in cui dichiarare di rientrare tra le attività sospese per effetto dei citati decreti, il periodo di chiusura nonché il codice Ateco dell'impresa medesima e di essere in regola con il versamento del tributo delle annualità precedenti;

Considerato che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, l'efficacia di tutte le deliberazioni concernenti le aliquote e i regolamenti della nuova IMU è condizionata all'inserimento sull'apposito portale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (sezione federalismo fiscale) entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio tributi e dal responsabile del servizio finanziario;

Acquisito il parere di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale;

Con votazione espressa nei modi e forme di legge come segue:
Visto l'esito della votazione, espressa in forma palese che è del seguente tenore:

Presenti N.10

Votanti N.10

Astenuti N.0

Voti favorevoli N.10

Voti contrari N.0

DELIBERA

- 1) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione consiliare n. 9 del 20/02/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, di cui all'allegato A);
- 3) di approvare il Piano Finanziario della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione consiliare n. 9 del 20/02/2019 di cui all'allegato B);
- 4) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI vigente, verranno applicate le riduzioni ed agevolazioni tariffarie in esso previste;

5) di prevedere per le utenze non domestiche, la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo e della Regione Piemonte a seguito dell'emergenza sanitaria da covid-19, una riduzione pari all'azzeramento della parte variabile della tariffa per il periodo in cui l'esercizio dell'attività è stato sospeso previa richiesta presentata dalle imprese coinvolte dall'obbligo di chiusura;

6) di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020.

7) Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L. 69/2009);

8) Di dare atto che il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione "Le Pubblicazioni – sottosezione Atti online" (art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale.

SUCCESSIVAMENTE, con separata e unanime votazione espressa nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti, il consiglio comunale delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. ed i.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco

F.to : COSTAMAGNA Daniela P.

Il Segretario Comunale

F.to : Dr. Carmela D. MAZZOTTA MELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal _____ ai sensi dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e 32 della Legge n. 69/2009.

Il Segretario Comunale

F.to: Dr. Carmela D. Mazzotta Mele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Vottignasco, li _____

F.to:

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 14/07/2020

- In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000) per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione.
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, data l'urgenza.

Vottignasco, li 14/07/2020

Il Segretario Comunale

F.to:Dr. Carmela D. MAZZOTTA MELE